

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4588	15 ottobre 1996	ISTITUZIONI
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 2 ottobre 1995 presentata nella forma elaborata dall'on. Giorgio Lavagno per lo stralcio della lett. p) dell'art. 13 cpv. 1 LOC (designazione da parte dell'organo legislativo comunale dei delegati dei comuni negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte)

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

avvalendoci della facoltà concessa dall'art. 50 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, prendiamo posizione sul testo dell'iniziativa parlamentare 2 ottobre 1995 dell'onorevole Lavagno, concernente lo stralcio della let. p dell'art. 13 cpv. 1 LOC.

1. Proposta dell'on. Giorgio Lavagno

Secondo l'art. 13 cpv. 1 let. p LOC, valido anche per il Consiglio comunale per il rimando dell'art. 42 cpv. 2 LOC, il Legislativo:

"nomina a maggioranza semplice, i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte; sono riservati i casi in cui la legge prevede il voto proporzionale o quelli di competenza municipale."

L'on. Lavagno ne chiede lo stralcio. La norma non sarebbe infatti né pertinente né opportuna; al limite la stessa sarebbe pure anticostituzionale. Essa creerebbe poi problemi d'ordine pratico. La partecipazione del Comune agli enti in questione (in particolare ai Consorzi secondo la Legge sui Consorzi del 1913), sarebbe principalmente legata alla tutela dell'interessenza del Comune; il che rientrerebbe nell'"amministrare", competenza di spettanza del Municipio e non del Legislativo; all'Esecutivo toccherebbe quindi pure il compito di designare in sua rappresentanza, se necessario di volta in volta, i delegati del Comune in seno agli organi di detti Enti.

2. Situazione giuridica attuale

La competenza del Legislativo a designare i delegati comunali negli Enti pubblici e privati (let. p dell'art. 13 LOC), fatta eccezione per quelli di spettanza municipale, è stata espressamente introdotta dal Legislatore della LOC 1987. Ciò allo scopo di chiarire una situazione di incertezza allora esistente.

Secondo lo spirito della norma, è di principio ritenuta di spettanza del Legislativo la designazione dei delegati in seno alle Assemblee dei Comuni dell'Ente ospedaliero cantonale, alle Assemblee dei soci degli Enti turistici, alle Assemblee delle Comunità e delle Regioni (Associazioni secondo il Codice Civile Svizzero); negli organi di associazioni di interesse pubblico, di cooperative e società a fine economico, dei Consorzi secondo la Legge 1913 e dei Consorzi RT; delle condotte veterinarie ecc..

L'art. 13 let. p LOC fa poi espressa riserva alla competenza municipale. Giusta gli intendimenti del Legislatore, quest'ultima è da riferirsi specialmente ai casi in cui la presenza di un delegato comunale riveste più che altro carattere onorifico (cfr. Messaggio 2 luglio 1985 concernente la revisione della LOC; pag. 23).

3. Considerazioni circa la modifica

La proposta di stralcio contenuta nell'iniziativa, non appare indicata per le seguenti considerazioni.

Essa concernerebbe anche Enti pubblici e privati, quali gli Enti turistici, l'Ente ospedaliero, le Associazioni regionali ecc.. La partecipazione del Comune a questi Enti persegue interessi di carattere collettivo, che vanno chiaramente oltre gli ambiti gestiti autonomamente dall'Esecutivo in forza delle sue competenze amministrative (art. 106 e 107 LOC). Sovente la partecipazione ha d'altra parte pure rilevanti implicazioni finanziarie per i Comuni. L'attività di questi Enti produce invero servizi a livello comunale e regionale, che i Comuni contribuiscono in diverse forme a pagare.

Viste le finalità di simili Enti, riteniamo appropriato che i delegati in seno ai loro organi siano designati dai Legislativi comunali, rappresentanti democraticamente la collettività. La competenza nel caso dell'Ente ospedaliero cantonale è fra l'altro espressamente regolata dalla relativa legge (cfr. art. 28 Legge sugli ospedali pubblici). L'abrogazione del disposto creerebbe una situazione di vuoto di legge, quindi un'incertezza nell'applicazione non auspicabile.

Occorre chiedersi se non sia eventualmente opportuna una modifica legislativa in relazione agli Enti a cui l'on. Lavagno particolarmente si riferisce: i Consorzi giusta la Legge sui consorzi del 21 luglio 1913 e i Consorzi RT istituiti secondo la Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970.

A tale domanda si ritiene di rispondere negativamente per le seguenti ragioni.

Le competenze dei Legislativi di detti Consorzi sono riassumibili in compiti:

- di carattere istituzionale (designazione della Delegazione consortile, del Presidente (Legge Consorzi 1913 e RT) e della Commissione di revisione (RT));
- di verifica finanziaria circa la gestione del Consorzio (esame e approvazione della gestione e dei conti del Consorzio);
- di carattere legislativo (in particolare Consorzi RT: approvazione regolamento e relative modifiche);
- di gestione dei beni (per i Consorzi RT: ratifica accordi d'espropriazione collettiva; alienazione delle particelle assegnate al Consorzio);

- relativi allo scioglimento del Consorzio (Consorzio RT).

Rientrano per contro nelle incombenze della Delegazione consortile la rappresentanza del Consorzio; l'esecuzione delle opere e la gestione degli interessi consortili; la contrazione dei mutui. Con speciale riferimento ai Consorzi RT, pure l'elaborazione del piano particolareggiato (progetto opere costruttive e nuovo riparto); l'elaborazione del piano di finanziamento, ecc.; vi è infine pure una presunzione di competenze a favore della Delegazione.

Ai Municipi, al di fuori dell'ambito consortile, spettano per contro compiti legati alla salvaguardia delle posizioni del Comune e relative rivendicazioni: vedi opposizioni agli atti concernenti le opere consortili, ricorsi contro la pubblica utilità (Legge Consorzi 1913); vedi ricorsi contro il progetto di massima e relativi atti, contro il progetto particolareggiato, rivendicazioni per l'assegnazione di terreno per l'esecuzione di opere pubbliche; adesione o opposizione alla chiave di riparto delle interessenze dei progetti e preventivi (Consorzi RT).

L'assegnazione della competenza di designazione dei delegati ai Municipi risolverebbe indubbiamente taluni problemi pratici, non eccezionali per i Consorzi in discussione. Risulta in effetti che vi siano stati talvolta inconvenienti in occasione della costituzione formale di questi Enti. In particolare, in alcuni frangenti si è dovuto procrastinare la tenuta della seduta costitutiva, visto che i Legislativi dei Comuni consorziati, non avevano ancora proceduto alle nomine di loro competenza, poiché nel frattempo non convocati in sessione ordinaria o straordinaria; problemi potrebbero poi sorgere in occasione di sostituzioni durante la legislatura.

E' inoltre vero che nell'ambito della suesposta ripartizione di competenze un ruolo di primo piano spetta alla Delegazione consortile, riservati i compiti dell'Autorità superiore e, per rapporto alla posizione dei Comuni, ai Municipi. Ruolo decisionale meno centrale tocca per contro ai Legislativi consortili.

Nonostante ciò, si ritiene che uno spazio decisionale in materia di scelta dei delegati debba comunque essere lasciato come finora ai Legislativi comunali. Ciò in specie visti i compiti istituzionali (vedi designazione di organi) e di controllo gestionale ultimo che i delegati svolgono in seno alle Assemblee consortili. Va poi ancora rimarcato che i problemi pratici menzionati per loro natura non possono essere esclusi nemmeno per altri Enti. Motivazioni legate a questi problemi non appaiono quindi oggettivamente sufficienti per mutare l'ordine di competenze dell'art. 13 cpv. 1 let. p LOC unicamente per i Consorzi disciplinati dalla Legge 1913 e della Legge 1970.

Per le considerazioni esposte, invitiamo il Parlamento a respingere l'iniziativa dell'onorevole Lavagno oggetto del presente rapporto.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Martinelli
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella